

PROTOCOLLO ARRIVO

Cont. N. *SH 41*
Avv. *Bellavista*
Ud. *67961/2016*
Cod. Materia

Data 25/10/2016
Cod. AOO aoomi
Area Comp. LEGALE



0067961-2016AAOOMI

Mittente

AVV. COSTABILE GIUSEPPE
VIA
80100 NAPOLI

Oggetto Protocollo

TAR LOMBARDIA MILANO - RICORSO
CADRINGHER REMO -

25/10/2016

MR

Protocollo: ~~25/10/2016 - 67961~~ Arrivo
Completato il: ~~25/10/2016~~
ADS Milano / LEGALE

Protocollo: 27/10/2016 - 68616 Arrivo
Completato il: 27/10/2016
ADS Milano / LEGALE

27/10/2016-68616 A
ADS Milano / LEGALE



0068616-2016AAOOMI

COPIA

MURV

Avv. Francesco BertoneVia Mascheroni, 64 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.25227/29788 -
fax 0382.538107 - e-mail febema@libero.it
Via Privata Letizia 6 - 20145 Milano (MI) - tel. 02. 39622435 -**Al Tribunale Amministrativo Regionale****per la Lombardia****MILANO**

Nell'interesse di **CADRINGER REMO**, nato a Tirano (SO) il 02-09-1962, residente in Trivolzio (PV) via Roma, 52 CAP 27020, C.F. CDRRME62P02L175H rappresentato come da delega in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Bertone di Pavia (c.f. BRTFNC60D02F754R), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Milano, via P. Letizia 6.

L'avv. Bertone dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 0382538107 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata francesco.bertone@pavia.pecavvocati.it

RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA, PER L'ANNULLAMENTO

1. Del provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e pratiche e del conseguente provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova orale del "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado" della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, relativamente alla classe A 064 - Teoria, analisi e composizione, per la parte in cui valuta negativamente le prove del ricorrente e non lo ammette agli orali.
2. Dei provvedimenti con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il Concorso di cui al DDG 23.02.2016 n. 106 - classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e

modalità di esecuzione della stessa.

9. Della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A64 - Teoria, analisi e composizione per la regione Lombardia, del provvedimento con cui è

modalità di esecuzione della stessa.

9. Della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A64 - Teoria, analisi e composizione per la regione Lombardia, del provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e composizione per la regione Lombardia, come da Decreto MIUR - USR LOMBARDIA n. 2845 del 20.09.2016 e da graduatoria allegata allo stesso, che ne costituisce parte integrante.
10. Degli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare ed occorrendo, del verbale delle operazioni della commissione, nonché di tutti gli ulteriori atti della commissione stessa, ivi i criteri di valutazione dalla stessa deliberati, e gli atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare della prova scritta della prova pratica e il provvedimento di ammissione allo svolgimento della prova orale e delle operazioni con cui si è posto in essere l'abbinamento degli elaborati dei candidati al nominativo del singolo candidato.

Fatti

1. Il ricorrente, come sopra identificato, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, ha partecipato alla prova scritta e alla prova pratica del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado - Regione Lombardia, Classe di concorso A 64 Teoria, analisi e composizione.

2. Per detta classe di concorso era previsto sia lo svolgimento di una prova scritta che di una prova pratica.
3. Lo svolgimento della prova scritta è consistito nella risoluzione di otto quesiti inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alla disciplina oggetto di insegnamento, di cui sei quesiti a risposta aperta e due quesiti, ciascuno articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, come disposto all'art. 5, comma 4, D.M. 95/2016;
4. Il candidato ha altresì svolto la prova pratica che per la classe di concorso d "A64 - Teoria, analisi e composizione", avente ad oggetto l'analisi e la rielaborazione di un brano musicale estratto a sorte seduta stante dalla commissione giudicatrice tra 3 opere indicate a livello nazionale dal Comitato Tecnico Scientifico tra quelle più significative dei compositori appartenenti a diverse epoche storiche di cui all'allegato elenco.
5. A tal fine la traccia veniva assegnata 24 ore prima.
6. Si precisa sin da subito che il candidato riceveva una votazione eccellente, di 8 su un massimo di 10 nella prova pratica.
7. In data 21.07.2016 l'USR Lombardia ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso, con cui è stato reso noto il **calendario relativo allo svolgimento delle prove orali** con l'indicazione del nominativo di

ciascun candidato risultato idoneo all'esito della valutazione delle prova scritta.

8. Il ricorrente non è risultato tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale.

6. Le operazioni di correzione delle prove scritte venivano contrassegnate da gravi irregolarità.

7. Alla luce dei fatti esposti, il provvedimento di valutazione delle prove scritte del ricorrente e la sua conseguente esclusione dalla valutazione dei titoli e dalle prove orali del concorso, nonché la graduatoria di merito, appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento, per i motivi di seguito esposti.

Diritto

I

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ARTICOLO 3 E ARTICOLO 97 COSTITUZIONE.

Nel caso di specie appare palese una violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Esaminando le operazioni di correzione della prova effettuate dalla sottocommissione esaminatrice, risulta una grave irregolarità nello svolgimento delle operazioni di correzione degli elaborati che disattende completamente i principi fondamentali dell'obiettività e della trasparenza del giudizio, oltre che la "par condicio" tra i candidati, principi che si fondano sugli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Orbene tali finalità sono state palesemente disattese e vanificate.

Vero è che si è posto in essere una prova che non risulta finalizzata al

reclutamento dei più capaci e meritevoli, bensì è risultata del tutto incongrua posto che si sono assunti dei criteri di valutazione ultronei rispetto a quanto deve tendere la prova scritta.

Il caso del Prof. Cadringer è paradigmatico: il ricorrente ha superato la prova pratica, dove era necessario dare prova di competenze peculiari per la classe di concorso, con un risultato eccellente, di 8/10.

In particolare, la prova pratica, alla voce originalità è stata contrassegnata come "notevole".

Non è pertanto congruo che un candidato che abbia dato prova di siffatto livello "notevole" sia risultato non idoneo unicamente perché alla prova scritta sono stati utilizzati dei parametri di valutazione non pertinenti, incongrui e comunque estranei alla classe di concorso.

Vero è che la prova scritta deve essere sottesa alla dimostrazione di un patrimonio di competenze, e non alla creatività ed originalità, per la quale è appunto prevista proprio la prova pratica.

Il provvedimento di non ammissione è pertanto da annullare.

II

VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO.

Per quanto concerne la prova scritta, i numeri riportati nella griglia di valutazione sono i medesimi di cui all'elaborato.

Tale circostanza rende pertanto evidente la violazione delle modalità organizzative del concorso indetto.

Dagli atti pubblicati, ed in particolare della nota 14097/16 risulta che " *Prima dell' avvio delle operazioni di correzione, il sistema rimescola tra loro gli elaborati, come*

avvenuto in passato per le procedure concorsuali tradizionali, in modo da far risultare completamente casuale l'ordine di correzione ed attribuendo a ciascun elaborato, un progressivo anonimo, diverso dal codice di controllo contenuto nella busta cartacea internografata."

Emerge chiaramente dalla mera lettura della griglia di valutazione del ricorrente e dell'elaborato che ciò non è avvenuto, essendo il codice alfanumerico il medesimo.

Pacifica la violazione del principio dell'anonimato.

Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso (in generale, in tutte le pubbliche selezioni) costituisce la diretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza e, nello specifico, di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo, contestualmente, la *par condicio* tra i candidati.

Tale criterio assume una valenza generale e incondizionata, mirando ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

Tale violazione è rilevante *ipso facto* senza che sia necessario (per valutarne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

L'ordinamento non chiede, dunque, che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato.

Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso, oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità, si risolverebbe con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare il rispetto delle regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.

In sintesi, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza

III

VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE IN ORDINE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Risulta che la commissione giudicatrice era composta da tre commissari di cui uno è insegnante presso la una scuola secondaria di primo grado ed in assegnazione al liceo.

Tale circostanza comporta una violazione della normativa.

In particolare, l'art. 7 DPR 16.04.2013 N. 62 *"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri....in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. "*

Appare evidente una situazione di conflitto di interesse maturata da parte del docente della scuola di primo grado che, assegnato al liceo, ha tutto l'interesse nel mantenere la propria posizione, evitando che vi siano dei candidati idonei.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare *"L'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei componenti un organo collegiale si verifica per il sol*

fatto che questi siano portatori di interessi personali atti ad invertere una posizione di conflittualità o anche di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure della P.A., indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento, l'organo abbia proceduto in modo imparziale, o che non vi sia prova di condizionamento per effetto del potenziale conflitto d'interessi e che sussiste, per evitare l'uso strumentale dell'obbligo d'astensione e della correlata ricusazione, la necessità d'una lettura assai stringente delle norme ex art. 51 c.p.c. (Cons. Stato Sez. III, 02-04-2014, n. 1577 Tar Lazio, sez. III bis, sentenza del 25.5.2015, n. 7435).

Ne deriva pertanto l'illegittimità della procedura.

IV

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL BANDO DEL CONCORSO E DEI REQUISITI DALLO STESSO STABILITI. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE IN ORDINE AI QUESITI, AI GIUDIZI SULL'ELABORATO SCRITTO DEL RICORRENTE E ALLE OPERAZIONI DI CORREZIONE EFFETTUATE.

- a) **Eccesso di potere e manifesta incongruità della correzione della prova scritta ed ai criteri di valutazione della prova scritta rapportati con le competenze dimostrate dal candidato.**

In ordine alla **prova scritta**, si rilevi che la commissione della classe di concorso A64, come emerge dal provvedimento Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9062 01 giugno 2016 di pubblicazione della griglia di valutazione della prova scritta della classe di concorso A64 (Teoria, analisi e composizione), " accoglie e fa propri i criteri di valutazione delle prove scritte definiti a livello nazionale ("pertinenza", "correttezza linguistica", "completezza" e "originalità"), declinando ciascun criterio/indicatore secondo i descrittori di cui alla griglia sotto riportata che

verrà utilizzata per l'attribuzione del voto a ciascun elaborato.

E' stato quindi previsto, tra i criteri di giudizio, l'originalità.

In primo luogo si censura l'eccessiva genericità di tale voce. Non è infatti dato sapere cosa debba intendersi per originalità, soprattutto, come può emergere dalla mera lettura dei quesiti proposti.

In secondo luogo, tra le tematiche individuate nel bando di concorso non si annovera la capacità di essere originali.

Ed in particolare, il bando, indica espressamente che *L'insegnamento di Teoria, analisi e composizione sviluppa negli studenti competenze in ordine alla musica nelle sue valenze teorico-analitiche e compositive, storiche, socioculturali ed espressivo-comunicative. In particolare si pone l'obiettivo di sviluppare la conoscenza delle diverse espressioni musicali - mediante l'analisi di opere (all'ascolto e sulla partitura) - delle loro strutture e linguaggi, e della loro evoluzione nel corso della storia. Nel confronto critico di opere e forme espressive appartenenti a diverse epoche e generi, si pone l'obiettivo di sviluppare una consapevolezza in merito a diverse tecniche compositive e alle rispettive valenze estetiche e, con riferimento a specifici autori, poetiche. Promuove l'elaborazione di prodotti personali (individuali e di collettivi) finalizzati allo sviluppo della creatività, dell'invenzione e dell'esplorazione e l'innovazione dei linguaggi, anche in interazione con altre arti e altri campi del sapere e attraverso tecnologie digitali e multimediali. "*

Inserire il criterio dell'originalità come elemento di valutazione della prova scritta, risulta alquanto singolare e fuori luogo, nonché in netta violazione con quanto stabilito nel bando stesso, che prevede a tale scopo proprio una prova pratica dove il candidato deve essere in grado di dimostrare di sapere rielaborare una partitura.

Prova pratica che aveva, essa sì, lo scopo di valutare l'originalità.

Vero è che, infatti, il ricorrente ha conseguito una votazione eccellente nella prova pratica (essa sì preposta all'accertamento di "una rielaborazione anche parziale del brano analizzato illustrandone la valenza ai fini della progettazione di un percorso didattico-compositivo destinato a studenti di Liceo musicale"), pari ad 8/10.

Il prof. Cadringer, in particolare, alla voce "originalità" della prova pratica ha ricevuto il giudizio massimo, "notevole", mentre nella prova scritta, le risposte sono state ritenute spesso "disorganiche e meramente mnemoniche".

Risulta pertanto del tutto incongruo prevedere il requisito della originalità nella prova scritta, che non deve essere a ciò preposta.

Se i profili di doglianza sopra esposti venissero rimessi in discussione, facilmente il ricorrente supererebbe la prova di resistenza, posto che la prova anche la prova scritta, scevra del parametro dell'originalità (non pertinente) sarebbe sufficiente ed il ricorrente risulterebbe idoneo.

Si noterà che le doglianze non sono mere "petizioni di principio", ma sono concrete criticità che hanno condotto al giudizio di non idoneità del ricorrente, in va del tutto errata e pertanto annullabile.

Si sottolinea che, in materia di accesso al pubblico impiego, nel concorso per esami e per titoli, viene in considerazione, accanto alla preparazione culturale di base, anche l'esperienza maturata nelle diverse attività ed i meriti professionali acquisiti (T.A.R. Pescara, 4.5.1998, n. 391).

Risulterebbe illogico il fatto che un esperto musicista riceva votazioni del tutto insufficienti nella prova scritta per non essere risultato "originale" quando poi nella prova pratica la sua personalizzazione ed originalità è stata

ritenuta "notevole".

Se si tiene conto di tutti questi fattori, risulterà evidente l'assoluta illogicità ed assurdità di tale valutazione.

D'altro canto il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il giudizio delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi diventa sindacabile quando è manifestamente illogico, irrazionale, contraddittorio o gravemente parziale (Cons. di Stato, Sez. V, 3.11.1989, n. 732; si veda anche T.A.R. Genova, Sez. II, 4.7.1998, n. 516).

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.

b. Va altresì evidenziato che le stesse tracce rivelano dei profili di illegittimità se raffrontate con le indicazioni del programma di esame e delle nozioni previste.

A questo proposito, si ricordi che la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che, nelle prove concorsuali, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame. Consiglio Stato sez. VI 09 novembre 2010 n. 7984.

In buona sostanza, il Giudice Amministrativo potrà tenere conto della

difformità tra i quesiti ed il programma d'esame e i principi generali della materia, annullando, in caso di difformità, l'esito della prova.

Nel caso di specie risulta evidente che i quesiti formulati erano difficilmente intellegibili e risultava estremamente arduo per i candidati addivenire ad una risoluzione soddisfacente, soprattutto in funzione dei criteri di valutazione.

E ciò, anche, e soprattutto discostandosi con gli obbiettivi del bando di gara, che si ricordi non sono quelli di essere originale ma di dimostrare una sicura e approfondita competenza nella materia.

c. Un'ulteriore censura va mossa alla correzione dell'elaborato.

Le risposte ai oggetto della prova scritta sono state valutate, e ritenute inadeguate, senza che siano riportate specifiche indicazioni dei profili di criticità emersi.

Pur essendo consapevoli che un orientamento giurisprudenziale ritiene che ai fini della legittimità dei verbali di correzione non è necessaria la presenza sugli elaborati di indicazioni relative agli eventuali errori commessi, si sottolinea, tuttavia che gran parte della giurisprudenza ritiene che *"per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessario almeno l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente."* (Cons. di Stato, Sez. V, n. 4782, 28.6.2004)

L'impossibilità di comprendere le modalità adottate dalle commissioni esaminatrici nella valutazione delle prove, rende le operazioni di correzione del tutto arbitrarie e, pertanto, illegittime.

Pacifica la mancata previsione di un requisito di tale natura e l'illegittimità della

stessa.

VII

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA PERPLESSITÀ E DELLA CONTRADDITTORIETÀ.

I criteri approvati e sulla cui base dovrebbero essere state effettuate le valutazioni consistono in realtà, in una mera elencazione di elementi astrattamente valutativi, cui, però, non è collegato alcun elemento che possa consentire di comprendere quale valutazione sia attribuito a ciascun singolo elemento indicato.

Tale genericità si traduce in una valutazione delle prove del ricorrente che si riduce asetticamente ed immotivatamente in un voto numerico, che però non consente di individuare quali elementi fra quelli indicati dalla commissione abbiano determinato una valutazione negativa.

Ne discende, quindi, una valutazione del tutto generica ed immotivata che non consente di ripercorrere l'iter logico giuridico seguito dalla Commissione.

Si cita giurisprudenza in materia: *"in tema di concorsi a pubblico impiego l'attribuzione di un punteggio numerico non è sufficiente a costituire adempimento dell'onere della motivazione: tuttavia, nel caso in cui il voto numerico è stato formulato all'esito di una scomposizione numerica riferita ai singoli criteri e, cioè, il voto complessivo è la risultante di singoli giudizi (anch'essi formulati mediante punteggi numerici, ma questi riferiti a specifici elementi di valutazione propri della relativa griglia) il candidato è stato posto in grado di comprendere le valutazioni riferite ai singoli elementi della propria prova, come descritti nella griglia di valutazione e,*

dunque, così composto, il voto numerico appare idoneo ad integrare una sufficiente motivazione" (T.A.R. Venezia, Sez. I, 14.2.2007, n. 443) "In tema di concorso a pubblico impiego, nel caso in cui il voto numerico è stato formulato all'esito di una scomposizione numerica riferita a singoli criteri ed il voto complessivo, quindi, rappresenti la risultante di singoli giudizi (anch'essi formulati mediante punteggi numerici, ma questi riferiti a specifici elementi di valutazione propri della relativa griglia), il candidato è posto in grado di comprendere le valutazioni riferite ai singoli elementi della prova sostenuta, come descritti nella griglia di valutazione e, dunque, così composto, il voto numerico appare idoneo ad assolvere all'onere di motivazione invocato dall'interessato ai sensi della normativa nazionale e dei principi costituzionali ed europei." (Consiglio di Stato, Sez. II, 13.10.2011, n. 5261).

Come tali elementi possano contribuire a dare una valutazione massima di punti complessivi non è dato comprendere.

Men che meno si riesce a comprendere l'utilizzo di tali criteri e l'importanza attribuito a ciascuno di essi considerando la redistribuzione dei punti all'interno dei vari punti in cui si articola la prova scritta.

E' noto che la scelta dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nell'ambito dell'attività discrezionale tecnica che si sostanzia in una serie di valutazioni di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua di conoscenze scientifiche e specialistiche con conseguente insindacabilità dal giudice, tranne nei casi di macroscopica illogicità e travisamento del giudizio.

Detti criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato.

Dunque, più i criteri sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e

dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggerà su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Nel caso, invece, di criteri insufficienti o che si risolvano in espressioni troppo generiche ovvero solo astrattamente idonei ad inquadrare le capacità di un candidato, il valore "numero quale giudizio finale" delle prove dovrà essere, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, adeguatamente motivato in modo che il medesimo giudizio consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso.

Nel caso, infine, di assenza preventiva dei criteri di massima, la valutazione in forma numerica nelle prove di esame sarà illegittima per mancanza dei presupposti che consentono di capire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio finale.

Già nel 2003 (Consiglio di Stato in una sentenza (sent. Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331) ha affermato che, proprio perché l'amministrazione deve conformare, ai sensi della legge n. 241/1990, il proprio operato al principio di trasparenza, le commissioni devono rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante alcuni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento espresso in modo sintetico con l'indicazione numerica.

Questo vale sia nel caso in cui siano stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove, sia nel caso in cui in una procedura concorsuale non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione medesimi.

Tutto ciò determinerebbe in senso assoluto, un grave difetto di motivazione, in

violazione dell'art. 3, Legge 241/90, oltre che una violazione dei più elementari principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Le doglianze sopra menzionate appaiono di portata tale da giustificare l'annullamento della valutazione negativa ed il conseguente provvedimento di non ammissione.

Il ricorrente, infatti, risultando estremamente positivo alla prova pratica, dovrebbe ottenere l'ammissione all'orale.

Quanto sopra rilevato, appare, infatti, ascrivibile al novero dei vizi che giustificano per la giurisprudenza delle irregolarità nelle procedure concorsuali.

Per la Corte Costituzionale, con sentenza 175 del 2011, non è sostenibile - come spesso affermato - che il punteggio indichi soltanto il risultato della valutazione: *"esso, in realtà, si traduce in un giudizio complessivo dell'elaborato, alla luce dei parametri dettati dall'art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale, nei limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa"*. Il che vale a dire *"il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazioneed è soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che, pur non potendo sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice, può tuttavia sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili, previo accesso agli atti del procedimento".*

In relazione ai criteri di valutazione per l'assegnazione del punteggio numerico per la correzione delle prove scritte del concorso pubblico per l'accesso alla

professione notarile si sono espresse le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza del 21 giugno 2010 num. 14.893 le quali hanno affermato che " *la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative. Ebbene la consistenza e la rilevanza di tale momento*

procedimentale paiono meritevoli della massima attenzione: il legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati (nell'ampio arco temporale delle odierne procedure di selezione) siano tutte segnate dai caratteri della omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa. Ed è altrettanto evidente che il legislatore abbia richiesto alla commissione esaminatrice di darsi criteri che non si riducano alle note, tautologiche formule sul necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa, e di esibizione culturale da parte del candidato ma che siano le regole guida, predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto e di quanto (nella specie nell'ottica aperta propria della opinabilità delle soluzioni giuridiche) che si attende, in termini di risultato finale rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità". La Corte continua affermando che " *quanto più espliciti ed analitici saranno i criteri con riguardo ai livelli di accettabilità dell'elaborato rispetto alle proposte contenute nella traccia tanto meno rilevante diventerà l'onere di giustificare con adeguata motivazione il singolo giudizio afferente l'elaborato esaminato, in grado di unificare, in una unica logica procedimentale che anticipa alla sede generale la prefigurazione delle future*

valutazioni, tutte le procedure di concorso per esami siano esse concluse da valutazioni numeriche, motivate o «miste»."

Occorre peraltro precisare che in relazione alla sufficienza della valutazione alfanumerica degli elaborati nei concorsi pubblici è stato fatto ricorso alla Corte Costituzionale per l' illegittimità costituzionale dell'articolo 22, 9° comma, r.d.l. 27 novembre 1933 numero 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, nonché degli articoli 17 bis, 22, 23 e 24, primo comma, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla posizione forense in quanto tale criterio, non accompagnato da un esplicito giudizio motivazionale, andava a contrastare con gli articoli 24 e 113 Cost. per la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, in ambito generale e amministrativo, nonché con il principio del «giusto processo» ex art. 111 Cost. e, infine, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, Cost., con i medesimi principi di legittimità della tutela giurisdizionale e del giusto processo, consacrati nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Se, pertanto, è fatto assodato ed incontestabile che il voto numerico sia spesso la sintesi del giudizio e motivazione sottesa, è altrettanto incontestato che esso deve, però, riferire ad elementi di fatto corrispondenti che supportino quel voto.

Elementi di fatto che qui mancano o sono insussistenti.

Secondo la giurisprudenza: "non sono ravvisabili veri e propri criteri di valutazione,

tale cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati punteggi numerici così da permettere di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dalla commissione e di verificare la correttezza (illogicità, completezza, congruenza con le caratteristiche oggettive degli elaborati, non contraddittorietà) delle valutazioni effettuate dalla commissione, in particolare laddove essa intese attribuire ai ricorrenti un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente (per quel che riguarda la correttezza formale) e di temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro dell'oggetto."

Secondo i giudici ciò "equivale ad affermare che risulta pressoché vanificata la stessa possibilità del sindacato giurisdizionale".

Ne discende, pertanto, l'illegittimità delle valutazioni censurate.

Tutto ciò premesso, il ricorrente *ut supra*

CHIEDE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, con riserva di motivi aggiunti

In via principale

Accogliere il presente ricorso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del difensore.

In via incidentale: disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il ricorrente ha evidente interesse a richiedere l'emissione di un provvedimento cautelare ed urgente.

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi in fatto e diritto sopra dedotti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti; il *periculum in mora* è determinato dall'illegittimità dei provvedimenti gravati, suscettivi di determinare una situazione di grave e irreparabile pregiudizio nella sfera giuridica del ricorrente.

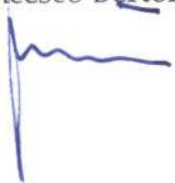
Vero è che i vincitori del concorso verranno assunti in servizio e che pertanto il ricorrente vedrà frustrate le proprie aspettative lavorative: l'interesse del ricorrente è di vitale importanza per assicurare a se e alla propria famiglia, un sostentamento economico ed un'esistenza libera e dignitosa.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi il ricorrente, anche con riserva, previa sospensione dell'efficacia della graduatoria finale redatta a conclusione del concorso de quo e dell'accesso a ruolo dei docenti in essa validamente inseriti nonché di ogni altro atto prodromico e susseguente, alla partecipazione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso.

Si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto rapporti di pubblico impiego e, pertanto, il C.U. ordinario, dovuto e versato, ridotta della metà, è pari ad euro 325,00.

Pavia, li 20/10/2016.

Avv. Francesco Bertone



PROCURA ALLE LITI

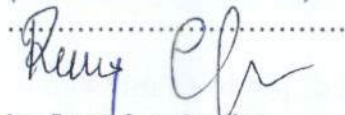
Io sottoscritto/a REMO CADRINGHER nato/a a TIRANO (SO) il
02/09/1962 e residente a TRIVOLZIO (PV) Via
ROMA 52 (cf CDRRME62P02L175H), delego a rappresentarmi e difendermi
in ogni suo stato e grado del presente procedimento – giudizio, ivi comprese le esecuzioni
mobiliari e pignoramenti presso terzi, immobiliari ed atti connessi, opposizioni,
riassunzioni, procedure cautelari e urgenti, collegiali e monocratiche inaudita altera parte,
anche in corso di causa, nonché giudizi d'appello e impugnazioni e la proposizione di
motivi aggiunti, **l'avvocato dall'Avv. Francesco Bertone** di Pavia (C.F.
BRTFNC60D02F754R – PEC francesco.bertone@pavia.pecavvocati.it) conferendogli
ogni facoltà ivi compresa quella di farsi assistere e/o sostituire e/o di transigere la vertenza
e/o di conciliarla, rinunciare agli atti del giudizio e nominare procuratori domiciliatari. Eleggo
domicilio presso lo studio **dell'Avv. Francesco Bertone in VIA PRIVATA VETIZIO 6, MILANO**.
Acconsento ex art. 13 Dlgs.196-03 al trattamento dei dati personali, essendo stato
informato che gli stessi, anche se provenienti da terzi, saranno utilizzati esclusivamente ai
fini dell'assolvimento dell'incarico professionale oggi conferito. sia in ambito giudiziale
che stragiudiziale ed anche conservati con strumenti manuali o telematici o informatici,
al medesimo esclusivo fine.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 04-03-2010 n. 28, di essere stato
informato chiaramente della possibilità di esperire il tentativo di mediazione per tentare la
risoluzione stragiudiziale della controversia, nonché dell'obbligo di utilizzare il
procedimento di mediazione previsto dal d.lgs n.28/2010 art.5, (dal 20.03.2011) in quanto
condizione di procedibilità de giudizio, nel caso che la controversia sia relativa a diritti
disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, che se di
esito positivo ex art. 12 d.lgs n.28/2010 escluderebbe la necessità di azione in giudizio.
Sono stato anche informato della natura e modalità della mediazione e che la stessa
prevede agevolazioni e benefici fiscali ex artt. 17 e 20 d.lgs n.28/2010, qualora ne ricorrano
le condizioni. Dichiaro di essere stata, parimenti, informata della possibilità di avvalersi del
gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Pavia 17/08/2016.....

(NOME E COGNOME)

.....


La firma è autentica

Avv. Francesco Bertone



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Francesco Saverio Bertone, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pavia in data 24.2.2014, rilasciata il 25.2.2014 previa iscrizione al n. 130 del mio registro cronologico ho notificato per conto del sig. Cadringer Remo, copia conforme all'originale del retroesteso ricorso al MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, MIUR, in persona del Ministro pro tempore, al domicilio ex lege presso l'Avvocatura di Stato - Avvocatura Distrettuale di Milano, via Freguglia 1, 20122 MILANO, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76690888342-6 spedita dall'Ufficio Postale di Pavia - Ufficio Pavia Centro Piazza della Posta 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Francesco Saverio Bertone



MITTENTE

AVV. FRANCESCO SAVERIO BERTONE

VIA MASCHERONI 61

20100 - PAVIA

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di PAVIA

n. 19/2011 del 24-25/26/11

N. 130 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.

AG



76690888342-6

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
IN PERSONA MINISTRO PROTEMPORE
AL DOMICILIO EX LEGE D'O AVVOCATURA DI STATO
AVVOCATURA DISTRETTUALE DI MILANO

VIA FREGUGLIA 1

20122 MILANO



COPIA
USR LOMBARDIA

Avv. Francesco Bertone
Via Mascheroni, 64 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.25227/29788 -
fax 0382.538107 - e-mail febema@libero.it
Via Privata Letizia 6 - 20145 Milano (MI) - tel. 02. 39622435 -

Al Tribunale Amministrativo Regionale

per la Lombardia

MILANO



Nell'interesse di **CADRINGER REMO**, nato a Tirano (SO) il 02-09-1962, residente in Trivolzio (PV) via Roma, 52 CAP 27020, C.F. CDRRME62P02L175H rappresentato come da delega in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Bertone di Pavia (c.f. BRTFNC60D02F754R), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Milano, via P. Letizia 6.

L'avv. Bertone dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 0382538107 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata francesco.bertone@pavia.pecavvocati.it

RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA, PER L'ANNULLAMENTO

1. Del provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e pratiche e del conseguente provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova orale del "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria secondaria di I e II grado" della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, relativamente alla classe A 064 - Teoria, analisi e composizione, per la parte in cui valuta negativamente le prove del ricorrente e non lo ammette agli orali.
2. Dei provvedimenti con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il Concorso di cui al DDG 23.02.2016 n. 106 - classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e

composizione, di cui al Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12213 del 21 luglio 2016 per la parte in cui non è prevista l'ammissione del ricorrente allo svolgimento della prova orale.

3. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e composizione, come da decreto 277 del 10 maggio 2016 , relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A 064 - Teoria, analisi e composizione , nonché ogni ulteriore altro provvedimento relativo alla costituzione delle commissioni.
4. Di tutti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
5. Dei provvedimenti contenenti la determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione della prova scritta e pratica e di ogni altro documento ivi allegato o richiamato, dei verbali di correzione delle prove scritte e pratiche, dei verbali, degli atti e di ogni altro provvedimento relativo all'abbinamento della prova scritta al singolo candidato.
6. Dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di correzione della prova scritta e pratica.
7. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la convocazione alla prova pratica di concorso .
8. Dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica, dei provvedimenti con cui è stato deliberato il suo svolgimento e delle

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Francesco Saverio Bertone, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pavia in data 24.2.2014, rilasciata il 25.2.2014 previa iscrizione al n. 131 del mio registro cronologico ho notificato per conto del sig. Cadringer Remo, copia conforme all'originale del retroesteso ricorso all' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al domicilio ex lege presso l'Avvocatura di Stato - Avvocatura Distrettuale di Milano, via Freguglia 1, 20122 MILANO, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76690888349-3 spedita dall'Ufficio Postale di Pavia - Ufficio Pavia Centro Piazza della Posta 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Francesco Saverio Bertone



Postaraccomandata

AR

ID0766908883493 20122

45001 27100 PAVIA CENTRO
(PV)

1-PT042920

Posteitaliane

20.10.2016 12.02
Euro 007.70



MITTENTE

AUO. FRANCESCO SAVERIO
BERTONE
VIA MASCHERONI 64
27100 PAVIA

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di PAVIA
n. 19/2016 del 24-25/2/2016

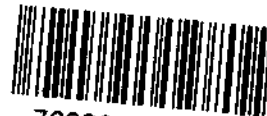
N. 131 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Francesco Saverio Bertone

Racc. N.

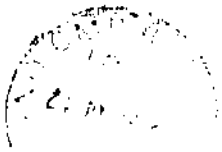
AG



76690888349-3

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA (IN PERSONA LEGALE RAPP.
PROTEMPORE) - AL DOMICILIO EX LEGE CIO
AVVOCATURA DELLO STATO
AVVOCATURA DISTRETTUALE DI MILANO
VIA FREGUGLIA 1
20122 MILANO



COPIA

PER LA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

1

Avv. Francesco Bertone

Via Mascheroni, 64 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.25227/29788 -

fax 0382.538107 - e-mail febema@libero.it

Via Privata Letizia 6 - 20145 Milano (MI) - tel. 02. 39622435 -

Al Tribunale Amministrativo Regionale

per la Lombardia

MILANO



Nell'interesse di **CADRINGER REMO**, nato a Tirano (SO) il 02-09-1962, residente in Trivolzio (PV) via Roma, 52 CAP 27020, C.F. CDRRME62P02L175H rappresentato come da delega in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Bertone di Pavia (c.f. BRTFNC60D02F754R), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Milano, via P. Letizia 6.

L'avv. Bertone dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 0382538107 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata francesco.bertone@pavia.pecavvocati.it

RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA, PER L'ANNULLAMENTO

1. Del provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e pratiche e del conseguente provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova orale del "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado" della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, relativamente alla classe A 064 - Teoria, analisi e composizione, per la parte in cui valuta negativamente le prove del ricorrente e non lo ammette agli orali.
2. Dei provvedimenti con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il Concorso di cui al DDG 23.02.2016 n. 106 - classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e

composizione, di cui al Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12213 del 21 luglio 2016 per la parte in cui non è prevista l'ammissione del ricorrente allo svolgimento della prova orale.

3. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e composizione, come da decreto 277 del 10 maggio 2016 , relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A 064 - Teoria, analisi e composizione , nonché ogni ulteriore altro provvedimento relativo alla costituzione delle commissioni.
4. Di tutti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
5. Dei provvedimenti contenenti la determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione della prova scritta e pratica e di ogni altro documento ivi allegato o richiamato, dei verbali di correzione delle prove scritte e pratiche, dei verbali, degli atti e di ogni altro provvedimento relativo all'abbinamento della prova scritta al singolo candidato.
6. Dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di correzione della prova scritta e pratica.
7. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la convocazione alla prova pratica di concorso .
8. Dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica, dei provvedimenti con cui è stato deliberato il suo svolgimento e delle

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Francesco Saverio Bertone, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pavia in data 24.2.2014, rilasciata il 25.2.2014 previa iscrizione al n. 132 del mio registro cronologico ho notificato per conto del sig. Cadringer Remo, copia conforme all'originale del retroesteso ricorso alla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A64, per la Regione Lombardia in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al domicilio ex lege presso l'Avvocatura di Stato - Avvocatura Distrettuale di Milano, via Freguglia 1, 20122 MILANO, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n.76690888341-5 spedita dall'Ufficio Postale di Pavia - Ufficio Pavia Centro Piazza della Posta 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Francesco Saverio Bertone



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Francesco Saverio Bertone, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pavia in data 24.2.2014, rilasciata il 25.2.2014 previa iscrizione al n. 132 del mio registro cronologico ho notificato per conto del sig. Cadringer Remo, copia conforme all'originale del retroesteso ricorso alla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A64, per la Regione Lombardia in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al domicilio ex lege presso l'Avvocatura di Stato - Avvocatura Distrettuale di Milano, via Freguglia 1, 20122 MILANO, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n.76690888341-5 spedita dall'Ufficio Postale di Pavia - Ufficio Pavia Centro Piazza della Posta 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Francesco Saverio Bertone



AR

ID0766908883415 00100

45001 27100 PAVIA (CNIRU)
PU

1-PT042020

Euro 007.70



MITTENTE

AVV. FRANCESCO BAVERIO
BERTONE
VIA MASCHERONI 64
27100 PAVIA

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di PAVIA

del 19/2/2014 del 24-25/2/2014

N. 1320 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.

AG



76690888341-5

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla cura o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

TRIBUNALE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA
CONCORSUALE RELATIVA ALLA CLASSE DI CONCORSO
A 64 PER LA REGIONE LOMBARDIA
IN PERSONA LEGALE RAPP. PT.
DOMIZIO ex LEGGE EL AVOCATURA DI STATO
AVOCATURA DISTRETTUALE DI MILANO
VIA FREGUGLIA 4
L 20122 MILANO (MI)



COPIA
PER ATTECO

Avv. Francesco Bertone
Via Mascheroni, 64 - 27100 Pavia (PV) - tel. 0382.25227/29788 -
fax 0382.538107 - e-mail febema@libero.it
Via Privata Letizia 6 - 20145 Milano (MI) - tel. 02. 39622435 -

Al Tribunale Amministrativo Regionale

per la Lombardia

MILANO

AVVOCATURA DELLO STATO MILANO
25 OTT. 2016
PROT. N°

Nell'interesse di **CADRINGER REMO**, nato a Tirano (SO) il 02-09-1962, residente in Trivolzio (PV) via Roma, 52 CAP 27020, C.F. CDRRME62P02L175H rappresentato come da delega in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Bertone di Pavia (c.f. BRTFNC60D02F754R), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Milano, via P. Letizia 6.

L'avv. Bertone dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 0382538107 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata francesco.bertone@pavia.pecavvocati.it

RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA, PER L'ANNULLAMENTO

1. Del provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e pratiche e del conseguente provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova orale del "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado" della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, relativamente alla classe A 064 - Teoria, analisi e composizione, per la parte in cui valuta negativamente le prove del ricorrente e non lo ammette agli orali.
2. Dei provvedimenti con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il Concorso di cui al DDG 23.02.2016 n. 106 - classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e

composizione, di cui al Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12213 del 21 luglio 2016 per la parte in cui non è prevista l'ammissione del ricorrente allo svolgimento della prova orale.

3. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A 064 - Teoria, analisi e composizione, come da decreto 277 del 10 maggio 2016 , relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A 064 - Teoria, analisi e composizione , nonché ogni ulteriore altro provvedimento relativo alla costituzione delle commissioni.
4. Di tutti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
5. Dei provvedimenti contenenti la determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione della prova scritta e pratica e di ogni altro documento ivi allegato o richiamato, dei verbali di correzione delle prove scritte e pratiche, dei verbali, degli atti e di ogni altro provvedimento relativo all'abbinamento della prova scritta al singolo candidato.
6. Dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di correzione della prova scritta e pratica.
7. Dei provvedimenti aventi ad oggetto la convocazione alla prova pratica di concorso .
8. Dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica, dei provvedimenti con cui è stato deliberato il suo svolgimento e delle

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Francesco Saverio Bertone, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pavia in data 24.2.2014, rilasciata il 25.2.2014 previa iscrizione al n. 136 del mio registro cronologico ho notificato per conto del sig. Cadringer Remo, copia conforme all'originale del retroesteso ricorso all' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al domicilio ex lege presso l'Avvocatura di Stato - Avvocatura Distrettuale di Milano, via Freguglia 1, 20122 MILANO, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. 76690888345-9 spedita dall'Ufficio Postale di Pavia - Ufficio Pavia Centro Piazza della Posta 1, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Francesco Saverio Bertone





MITTENTE

AW FRANCESCO SAVERIO
BERTONE
VIA MASCHERONI 64
27100 PAVIA

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di PAVIA
n. 19/2014 del 24/25/2014

N. 136 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Francesco Saverio Bertone

Racc. N.

AC



76690888345-9

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza della persona suindicata il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA - UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE
DI LEGGE E ATTIVITA' ESERCITATE A LIVELLO
REGIONALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
IN PERSONA LEGALE RAPP. PT.
AL DOMICILIO EX LEGGE CIO AVVOCATURA DI STATO
AVVOCATURA DISTRETTUALE DI MILANO
VIA FREGUGLIA 1
20122 MILANO